



## ALLEGATO A)

### CAPO III

DEFINIZIONE DELLE DIRETTIVE AGLI UFFICI PER LA DISCIPLINA E LA  
REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI  
SOCIALI ED ASSISTENZIALI IN FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI ED  
EXTRACOMUNITARI

#### ART. 46

##### FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo definisce le procedure adottate dal Comune di Azzano Decimo per la disciplina e la regolamentazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed assistenziali in favore di cittadini comunitari ed extracomunitari in ottemperanza alla normativa vigente.
2. Nella disciplina di tale materia il Comune di Azzano Decimo si attiene, in particolare, alla normativa comunitaria prevista dalle direttive n. 2003/109/CE e n. 2004/38/CE nonché ai rispettivi decreti legislativi di attuazione n. 3/2007 e n. 30/2007.
3. Il Comune di Azzano Decimo si attiene altresì a quanto previsto dalla normativa statale di settore di cui alle leggi n. 328/2000 e 388/2000 ed al d.lgs. n. 286/1998, oltre che a quanto previsto della legge regionale n. 6/2006 e ss.mm.ii.

#### ART. 47

##### PRESUPPOSTI E COMPETENZE PER

##### IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

1. Il riconoscimento delle prestazioni sociali ed assistenziali è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalle fonti normative di cui all'art. 46, commi 2 e 3 e a tutte le condizioni ivi previste.
2. In particolare è stabilito che le prestazioni sociali ed assistenziali possano essere riconosciute solo ai cittadini comunitari che siano già titolari di un permesso di soggiorno, o altro titolo equipollente, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari dello

*status* di soggiornante di lungo periodo al momento della presentazione dell'istanza.

3. E' in ogni caso dovere di tutti gli uffici competenti verificare e accertare, in capo ai cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, di altro titolo equipollente, o dello *status* di soggiornante di lungo periodo, la permanenza dei requisiti previsti dalle norme richiamate all'art. 46, commi 2 e 3, che ne hanno consentito il rilascio, sia al momento della presentazione dell'istanza sia al momento dell'attribuzione delle prestazioni sociali ed assistenziali. In particolare, è dovere degli uffici competenti verificare che i predetti soggetti dispongano per se stessi e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non divenire, durante il periodo di soggiorno, un onere eccessivo a carico dello Stato italiano, e dunque del Comune di Azzano Decimo, ed in ogni caso di un reddito minimo pari all'assegno sociale nonché di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale solitamente coperti per i propri cittadini.
4. In ottemperanza al dovere di cui al precedente comma III, è compito degli uffici accertare le fonti di reddito dei soggetti che presentino richiesta di aiuti sociali ed assistenziali, ivi distinguendo le eventuali provvidenze erogate dalla pubblica amministrazione da quanto percepito personalmente ed autonomamente dai soggetti istanti. Al fine dell'accertamento di cui al predetto comma III – sussistenza di un reddito minimo pari all'assegno sociale - potranno essere computati esclusivamente i proventi autonomamente percepiti dal soggetto istante, mentre non potranno essere computate eventuali altre provvidenze erogate da pubbliche amministrazioni.
5. Il responsabile del procedimento dovrà vagliare attentamente tutta la documentazione cartacea prodotta, ivi comprese le autocertificazioni, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo. Espletate tutte le indagini del caso e le verifiche necessarie ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma 4, ed accertato il difetto dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, si procede al rigetto dell'istanza.
6. E' fatta salva la facoltà per il soggetto istante, sia esso cittadino comunitario e/o extracomunitario, di riproporre l'istanza anzidetta. In tal caso è dovere di tutti gli uffici vagliare nuovamente la domanda se corredata di nuova e diversa documentazione. In tal caso è fatto altresì obbligo dell'amministrazione vagliare

tutta la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza, previo un approfondito confronto tra la documentazione ulteriore e quella già presentata in precedenza.

7. Fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 48, non possono essere concessi aiuti sociali ed assistenziali prima di aver concluso il procedimento amministrativo.
8. Compete ai servizi socio-assistenziali, al servizio demografico ed al servizio di vigilanza porre in essere le procedure e gli accertamenti previsti dal presente Capo.
9. Compete ai medesimi uffici effettuare la segnalazione, afferente la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alle autorità competenti per le ulteriori indagini e conseguenti determinazioni che rimangono di esclusiva competenza di queste ultime. La prefata segnalazione potrà essere adempiuta solo all'esito ed ultimazione dell'istruttoria, ove dalla documentazione prodotta dal soggetto istante sia accertato, il difetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

#### **ART. 48**

#### **RICONOSCIMENTO DI AIUTI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL'ART. 47**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. n. 6/2006 e ss.mm.ii. sono in ogni caso garantite le misure di prima assistenza ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi.
2. Hanno altresì diritto di accedere agli interventi ed ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.
3. E' parimenti garantito il diritto di accesso agli aiuti sociali ed assistenziali ove si verta in un'ipotesi di stato di bisogno non differibile e qualora il soggetto bisognoso sia impossibilitato, per tale motivo, a rivolgersi ai corrispondenti servizi regionali o a quelli previsti dallo Stato di appartenenza.
4. In caso di ricovero stabile presso strutture residenziali rimane ferma la competenza del Comune nel quale il soggetto in stato di bisogno aveva la propria residenza nel periodo antecedente al ricovero medesimo.

## **ART. 49**

### **DETERMINAZIONI**

#### **IN IPOTESI DI ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI**

1. Ove sia accertata la mancanza dei requisiti previsti dal presente Capo e dalla normativa di riferimento, gli uffici competenti verificano e accertano la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli aiuti di cui al precedente articolo 48.
2. In difetto delle condizioni di cui al comma precedente, ed accertato l'oggettivo stato di bisogno dell'istante, conseguente ad uno stato di indigenza determinato da un reddito complessivo inferiore all'assegno sociale, si procede all'attuazione di un programma di aiuto temporaneo. La durata sarà commisurata al periodo di tempo necessario all'espletamento delle pratiche, a cura degli uffici competenti, necessarie per l'abbandono del territorio nazionale da parte del soggetto istante, ove non autorizzato per altro e diverso titolo.

## **ART. 50**

### **DIRITTO DI RIVALSA**

E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione comunale di Azzano Decimo di agire in rivalsa ove sia accertato che il soggetto istante abbia residenza in un Comune diverso, ai sensi dell'art. 4, comma V